

Campagna bilanci 2022

Guida integrativa

giugno 2022



Perché una guida integrativa

Scopo di questa pubblicazione è di *integrare* le indicazioni del «*Manuale operativo per il deposito bilanci al Registro delle Imprese*» predisposto da Unioncamere. L'auspicio è che le relative prescrizioni, oltre che indicare eventuali novità normative, possano contribuire alla corretta presentazione del bilancio d'esercizio, in ragione delle irregolarità ricorrenti riscontrate nella trasmissione dei bilanci all'Ufficio del Registro delle Imprese di Roma.

Si invita, pertanto, la gentile Utente a leggerne attentamente i contenuti, unitamente alle indicazioni riportate nel Manuale nazionale, al fine di evitare la sospensione delle domande di deposito.



Obbligatorietà della redazione e del deposito del bilancio

La funzione essenziale del bilancio è di offrire ai soci ed ai terzi informazioni veritiere e corrette sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. Per questo il Legislatore ne ha previsto espressamente l'obbligo sia di redazione (art. 2423 c.c.) che di deposito nel Registro delle Imprese, entro 30 giorni dalla sua approvazione (art. 2435 c.c.).

Si invita, quindi, l'organo amministrativo a presentare al Registro delle Imprese il bilancio di esercizio, una volta che sia stato regolarmente approvato dall'assemblea dei soci e a verificare l'avvenuto deposito degli esercizi precedenti, dei quali non sia stata chiesta la pubblicazione.

Si rammenta, tra l'altro, che la mancata pubblicazione nel Registro delle Imprese di un bilancio approvato dall'assemblea dei soci rappresenta una lacuna informativa sulla società tale da pregiudicare il diritto di informazione dei terzi.



NOVITÀ: eliminazione della procura speciale

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 8 novembre 2021 n.183, le istanze di iscrizione o deposito di atti e dati nel Registro delle Imprese devono essere sottoscritte digitalmente dal soggetto obbligato o legittimato.

Rimane ferma la possibilità, prevista dall'art. 31 della L. n. 340/2000 e s.m.i., per i professionisti iscritti nella sezione "A" dell'Albo dei Commercialisti e degli Esperti contabili, incaricati dal legale rappresentante/amministratore della società, di richiedere l'iscrizione nel Registro delle Imprese degli atti societari per la cui redazione la legge non preveda espressamente l'intervento del Notaio.

NOVITÀ: società quotate

A decorrere dall'esercizio avente inizio dal 1° gennaio 2021, le società quotate in borsa sono tenute a redigere le relazioni finanziarie annuali secondo il formato elettronico unico di comunicazione noto come *ESEF* (*European Single Electronic Form*) e – precisamente - con linguaggio informatico XHTML integrato (*eXtensible HyperText Markup Language*) in sostituzione del formato pdf/A.

Nel caso in cui sussista, altresì, l'obbligo della presentazione del bilancio consolidato redatto secondo i principi IAS/IFRS, questo va redatto in una modalità «mista», in formato ZIP utilizzando opportune marcature in XBRL nell'XHTML.

Il sistema camerale mette a disposizione i servizi online per la validazione dei file ai seguenti indirizzi:

<http://www.registroimprese.it/deposito-bilanci>

e

<https://mypage.infocamere.it>

NOVITÀ: verbale di approvazione del bilancio trascritto nel libro delle deliberazioni delle assemblee o delle decisioni dei soci

Al fine di contrastare le continue irregolarità e incongruenze riscontrate nei verbali di approvazione dei bilanci d'esercizio, si informa che il verbale di approvazione del bilancio, prima di essere trasmesso al Registro delle Imprese, deve essere **trascritto nell'apposito libro** delle deliberazioni delle assemblee o delle decisioni dei soci nel rispetto delle disposizioni previste dagli artt. e 2421 e 2478 c.c..

Dal 20 giugno 2022 sarà obbligatorio inviare le domande di deposito del bilancio corredate da verbali trascritti sul **«Libro delle deliberazioni delle assemblee o delle decisioni dei soci»**.

Si richiede, pertanto, che il verbale di approvazione del bilancio che si intende depositare rechi in calce la dichiarazione di conformità a quello trascritto nel **«Libro delle deliberazioni delle assemblee o delle decisioni dei soci»**.

Per i libri tenuti in modalità informatica, si precisa che la copia del verbale di approvazione del bilancio deve essere dichiarata conforme al verbale registrato nel libro, tenuto e conservato in modalità digitale nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 2215 bis c.c..

AVVERTENZE: mancata corresponsione dell'imposta di bollo

In considerazione dell'elevato numero di istanze, per le quali viene riscontrata la mancata corresponsione dell'imposta di bollo, si chiede di **prestare la massima attenzione** alla predisposizione della pratica in quanto, ad eccezione dei casi di esenzione, per ogni domanda dovrà essere sempre corrisposta l'imposta di bollo.

Ai fini del corretto assolvimento del bollo, si invita ad inserire sulla distinta una tra le seguenti opzioni:

BOLLO ASSOLTO IN ENTRATA (E) (pagato tramite CCIAA);

BOLLO ASSOLTO ALL'ORIGINE (O) (con propria autorizzazione Agenzia delle Entrate);

ESENTE BOLLO (N).

Nel caso di bollo virtuale della CCIAA di Roma, assolto in entrata, riportare in distinta la seguente dicitura: «BOLLO VIRTUALE RM: prot. n. 204354/01 del 06.12.2001.»

Si evidenzia che qualora l'imposta di bollo non venga corrisposta, sarà trasmessa all'Agenzia delle Entrate la **segnalazione del mancato assolvimento** per la regolarizzazione, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 642/1972.



Irregolarità maggiormente ricorrenti che impediscono la corretta e tempestiva pubblicazione dei bilanci trasmessi

- Mancata o errata dichiarazione di conformità all'originale, a cura del firmatario digitale del *file*, in calce ai documenti allegati alla pratica di deposito del bilancio;
- Deposito del bilancio relativo ad un esercizio che risulti già precedentemente pubblicato nel Registro delle Imprese;
- Sussistenza di copie di verbali di approvazione del medesimo bilancio incongruenti tra loro.



Mancata regolarizzazione dei bilanci trasmessi

Si riscontra una percentuale elevata di bilanci sospesi a causa di varie irregolarità presenti nelle domande inoltrate dagli amministratori o dai professionisti incaricati.

Si rappresenta che, in caso di mancata e tempestiva regolarizzazione delle domande, le stesse saranno oggetto di provvedimenti di rifiuto da parte dell'ufficio competente.

Bilancio a rettifica di un bilancio depositato nel Registro delle Imprese

Esclusivamente nel caso di **mero errore materiale** (es. invio di un file errato, errore nell'impaginazione del bilancio), si potrà procedere direttamente ad un nuovo deposito del bilancio con tutta la documentazione presentata precedentemente.

In questo caso andrà indicato, nel modulo XX-Note, che trattasi di deposito a rettifica, avendo cura di indicare il numero di protocollo assegnato al primo deposito e allegando, inoltre, una **dichiarazione del legale rappresentante (firmata digitalmente dallo stesso)**,

- che evidenzi **le differenze rispetto al deposito precedente** (ovviamente non devono essere variate le poste di bilancio);
- che attesti che **le modifiche apportate** ai documenti contabili non richiedono una nuova approvazione dell'assemblea dei soci.

Il deposito è soggetto al pagamento degli importi previsti per il deposito del bilancio:

.Diritti di segreteria euro 62,00

.Imposta di bollo euro 65,00



...segue: bilancio a rettifica di un bilancio depositato nel Registro delle Imprese

Nel caso in cui, invece, si accertino degli **errori sostanziali nel bilancio** (modifiche poste contabili, errata o omessa compilazione di parti dello stesso, etc.) è necessario che l'assemblea dei soci provveda ad una **nuova approvazione del bilancio**, riportando nel nuovo verbale la revoca espressa della precedente delibera e la palese volontà di rettificare il bilancio precedentemente depositato.

Si dovrà, quindi, procedere ad un **nuovo deposito del bilancio**, con allegata tutta la documentazione prevista, ed in particolare, un nuovo verbale di approvazione. Inoltre, per le società tenute a presentare l'elenco dei soci, dovrà essere richiesta contestualmente l'iscrizione dell'elenco dei soci riferito alla nuova data di approvazione.

Il deposito è soggetto al pagamento degli importi previsti per il deposito del bilancio:

Diritti di segreteria euro 62,00

Imposta di bollo euro 65,00



Obbligatorietà della redazione e del deposito del bilancio: il ruolo del collegio sindacale

Il collegio sindacale, qualora nominato, deve vigilare sull'osservanza da parte degli amministratori delle norme procedurali inerenti alla redazione, all'approvazione e alla pubblicazione del bilancio di esercizio (art. 2403 c.c.- Norma 3.7 di comportamento del collegio sindacale disposta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili).

Il collegio sindacale deve eseguire le pubblicazioni presso l'ufficio del Registro delle imprese, che non siano state eseguite dall'amministratore (art. 2406 c.c. - norma 9.1 di comportamento del collegio sindacale disposta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili).



Criticità relative al verbale dell'assemblea

L'Ufficio del Registro delle Imprese non potrà procedere alla pubblicazione del bilancio, qualora riscontri nel verbale di approvazione del medesimo bilancio delle incongruenze nei dati indicati.

In particolare, si chiede di porre la **massima attenzione** nel verbale dell'assemblea di approvazione del bilancio, per il quale dovrà essere verificata che la data indicata sia quella in cui **effettivamente l'assemblea dei soci si sia riunita ed abbia approvato il bilancio**, avendo l'ufficio riscontrato che spesso vengono trasmesse più copie di verbali con date differenti attestanti l'approvazione del medesimo bilancio di esercizio. Ciò costituisce una grave irregolarità nel deposito del bilancio.



Verbale con «omissis»

Il verbale di approvazione del bilancio che riporti degli «*omissis*» può essere inviato con la firma digitale di un Notaio.

In alternativa, può essere presentata con la sottoscrizione digitale di un amministratore, che dichiara che le parti omesse non contrastano con quanto espressamente riportato nel verbale trascritto sul «Libro delle deliberazioni delle assemblee o delle decisioni dei soci» e non ne alterano il contenuto.

Bilancio non comparato con l'esercizio precedente

Non può essere depositato, nel Registro delle Imprese, il bilancio privo della comparazione con l'esercizio precedente.

L'art. 2423-ter comma 5 c.c. dispone l'obbligo dell'indicazione, per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio corrente, anche della corrispondente voce dell'esercizio precedente.

Bilancio infrannuale

I bilanci che abbiano come riferimento un periodo inferiore all'esercizio sociale non sono soggetti a deposito sulla base del principio di tipicità degli atti da iscrivere o depositare nel Registro delle imprese (art. 2188 c.c.).

Casi particolari

Società in liquidazione

Le società in liquidazione non sono tenute alla presentazione del bilancio iniziale di liquidazione, ma unicamente del bilancio annuale per il periodo corrispondente al normale esercizio della società, secondo quanto stabilito dall'art. 2490 c.c..

Casi di trasformazione, fusione e scissione

Le società di capitali che iscrivono l'atto di trasformazione in società di persone prima dell'approvazione del bilancio non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l'organo necessario per l'approvazione del bilancio.

Le società di persone che si sono trasformate in società di capitali prima dell'approvazione del bilancio, devono provvedere al suo deposito.

Le società di capitali che cessano per fusione o per scissione totale prima dell'approvazione del bilancio non sono tenute al deposito dello stesso. Il bilancio della società incorporata può essere depositato dall'incorporante come allegato alla domanda di bilancio della medesima (incorporante).

Società che hanno trasferito la sede legale in altra provincia

Le società che hanno trasferito la sede legale in un'altra provincia, depositano il bilancio di esercizio presso il Registro delle Imprese dove sono iscritte al momento del deposito.

La tassonomia XBRL

La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2022 è la versione “2018-11-04”, disponibile e scaricabile sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale all’indirizzo:

- <https://www.agid.gov.it/it/dati/formati-aperti/xbrl-standard-formato-elettronico-editabile>
- oltre che dal sito di XBRL Italia all’indirizzo: <http://it.xbrl.org/xbrl-italia/tassonomie/tassonomia-principi-contabili-italiani-2018/>

A partire dal **1° gennaio 2020** le tassonomie da adottare per il deposito dei bilanci d’esercizio e dei bilanci consolidati nel formato XBRL al Registro delle imprese sono le seguenti:

- **la tassonomia Principi Contabili Italiani 2018-11-04**, per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche post D.Lgs. 139/2015 ossia **relativi a esercizi iniziati il 1° gennaio 2016 o in data successiva**;
- **la tassonomia Principi Contabili Italiani 2015-12-14**, per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche ante D.Lgs. 139/2015 ossia **relativi a esercizi iniziati prima del 1° gennaio 2016**.



Start-up Innovative, Incubatori certificati e PMI innovative

Le Start up innovative e le PMI innovative, che intendano avvalersi del requisito relativo alle spese di ricerca e sviluppo, potranno presentare il bilancio con le modalità semplificate previste per le micro-imprese, riportando le informazioni richieste al n. 1 della lettera h) dell'art. 25 del D.L. 179/2012 in calce allo stato patrimoniale (Parere del Ministero dello Sviluppo Economico del 14/02/2017 prot. n. 50195).

Pertanto, al fine di dare evidenza degli importi, delle voci di bilancio in cui le spese di ricerca e sviluppo sono contenute e del calcolo richiesto per il raggiungimento della percentuale prevista dalla normativa, esse dovranno utilizzare il campo di testo libero «*informazioni richieste dalla legge in merito a Start up e PMI innovative*» nella tassonomia vigente oppure, nel caso in cui non si tratti di micro impresa, dovranno avvalersi direttamente del campo testuale presente nella Nota Integrativa.



Start-up Innovative: proroga del diritto di permanenza nella sezione speciale

Le start-up, che godono del beneficio della proroga di dodici mesi del diritto di permanenza nella sezione speciale, prevista dall'art. 38 comma 5 del D.L. n. 34/2020, continueranno ad usufruire dell'esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo per il deposito dei bilanci solo fino al sessantesimo mese dalla loro costituzione, decorso il quale saranno obbligate al pagamento degli stessi pur continuando, eccezionalmente, ad essere iscritte per ulteriori 12 mesi nella suddetta sezione speciale.

Certificazione del bilancio per la PMI innovativa

Le società iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese in qualità di **PMI Innovative**, ai fini della permanenza nella sezione speciale, **sono tenute**, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. L. n. 3 del 24 gennaio 2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 33 del 24 marzo 2015, **ad allegare nella domanda di deposito del bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato la relativa certificazione** rilasciata dal revisore contabile o dalla società di revisione, iscritto/a nel Registro dei revisori contabili e incaricato/a della revisione legale dei conti. La nomina dell'organo di revisione è obbligatoria a decorrere dal primo esercizio successivo all'iscrizione nella Sezione speciale delle PMI innovative (Circolare MISE 3683/C del 3 novembre 2015 n. 222703 e Parere MISE n. 19271/2016).

Si evidenzia, inoltre, che il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere prot. n. 275367 del 4 dicembre 2020, ha chiarito che la certificazione di bilancio, ai fini della iscrizione e della permanenza nella sezione speciale in questione, possa ottenersi nelle forme previste dall'art. 2409-bis, ovvero nominando un revisore (persona fisica o società di revisione), ai sensi del comma 1, oppure, ove ne ricorrano i presupposti, affidando tale funzione al collegio sindacale. In ogni caso la certificazione del bilancio va redatta secondo i canoni indicati nell'art. 14 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

La certificazione di cui sopra dovrà essere allegata obbligatoriamente alla domanda di bilancio, avendo cura di codificarla con codice documento R02.



Modelli / documenti obbligatori

BILANCIO ORDINARIO – cod. 711	<ul style="list-style-type: none">• DISTINTA DI PRESENTAZIONE• BILANCIO XBRL• VERBALE DI ASSEMBLEA (formato PDF/A)• RELAZIONE SULLA GESTIONE (formato PDF/A)• EVENTUALI RELAZIONI (formato PDF/A)
BILANCIO ABBREVIATO – cod. 712	<ul style="list-style-type: none">• DISTINTA DI PRESENTAZIONE• BILANCIO XBRL• VERBALE DI ASSEMBLEA (formato PDF/A)• EVENTUALI RELAZIONI (formato PDF/A)
BILANCIO CONSOLIDATO – cod. 713	<ul style="list-style-type: none">• DISTINTA DI PRESENTAZIONE• BILANCIO XBRL (solo PROSPETTO CONTABILE)• NOTA INTEGRATIVA (formato PDF/A)• RELAZIONE DI GESTIONE E DI CERTIFICAZIONE (formato PDF/A)
BILANCIO MICRO-IMPRESA – cod. 718	<ul style="list-style-type: none">• DISTINTA DI PRESENTAZIONE• BILANCIO XBRL (solo PROSPETTO CONTABILE – NOTA INTEGRATIVA OPZIONALE)• VERBALE DI ASSEMBLEA (formato PDF/A)• EVENTUALI RELAZIONI (formato PDF/A)
SITUAZIONE PATRIMONIALE di CONSORZI – cod. 720 e CONTRATTI di RETE - cod. 722	<ul style="list-style-type: none">• DISTINTA DI PRESENTAZIONE• SITUAZIONE PATRIMONIALE XBRL
BILANCIO SOCIALE – cod. 716	<ul style="list-style-type: none">• DISTINTA DI PRESENTAZIONE• BILANCIO SOCIALE (formato PDF/A – cod. doc. B08)

Diritti e bolli

	<u>DIRITTI</u>	<u>BOLLI</u>
Società di capitali/società cooperative non sociali/consorzi/G.E.I.E./ micro-imprese	€ 62,00	€ 65,00
Società cooperative sociali	€ 32,00	Esente
Start up innovative iscritte nell'apposita sezione speciale (per i primi 5 anni dall'iscrizione)	Esente	Esente
PMI innovative iscritte nell'apposita sezione speciale (per i primi 5 anni dall'iscrizione)	€ 62,00	Esente
Contratti di rete con soggettività giuridica	€ 62,00	€ 65,00
Bilancio consolidato (se inoltrato immediatamente dopo il bilancio di esercizio)	Esente	Esente
Aziende speciali di enti locali	€ 62,00	€ 65,00
Istituzioni di enti locali	€ 62,00	€ 16,00



Soggetto legittimato al deposito del bilancio

- ❖ **Amministratore o liquidatore della società**
- ❖ **Professionista incaricato, solo se iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, sezione A**

Il modello XX-NOTE della domanda dovrà riportare la seguente dichiarazione:

“Il sottoscritto....., iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di al n..., dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non avere procedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale, e di essere stato incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della società all’assolvimento del presente adempimento” (se sottoscrive digitalmente con la firma di ruolo rilasciata dall’Ordine non è necessario indicare nella suddetta dichiarazione l’iscrizione al ruolo).

- ❖ **Notaio**

Soggetto non legittimato al deposito del bilancio

- ❖ **Professionista incaricato**, se iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, sez. B

Il professionista incaricato, che risulti iscritto alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, in quanto tale, *non è legittimato* alla presentazione di istanze al Registro delle imprese ai sensi dell'art. 78, comma 1 del D. Lgs. 28/06/2005, n. 139 e s.m.i..

Bilancio presentato da un Amministratore/Liquidatore (1 di 3)

Il bilancio

Il bilancio, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa (ove richiesti), codificato esclusivamente in formato XBRL sulla base della tassonomia vigente, sottoscritto digitalmente da un Amministratore/Liquidatore della società, non necessita di alcuna dichiarazione di conformità, perché è un originale informatico.

Gli allegati

I documenti che devono essere allegati al bilancio, quali ad esempio la relazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale e del revisore legale, possono essere prodotti:

in duplicato di originale informatico (formato word trasformato in PDF/A), sottoscritti digitalmente da tutti gli originali sottoscrittori (amministratori/liquidatori/sindaci/società di revisione/presidente e segretario dell'assemblea). In tal caso non necessitano di alcuna dichiarazione di conformità.



Bilancio presentato da un Amministratore/Liquidatore (2 di 3)

oppure:

tutti i documenti da allegare al bilancio, ad eccezione del verbale di approvazione, in formato PDF/A, sottoscritti digitalmente da un Amministratore/Liquidatore devono contenere la seguente **dichiarazione di conformità resa dal soggetto che firma digitalmente il documento:**

Il/La sottoscritto/a....., consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R.445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, dichiara, che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.



Bilancio presentato da un Amministratore/Liquidatore (3 di 3)

Gli allegati: verbale di approvazione del bilancio

il verbale di approvazione, in formato PDF/A, sottoscritto digitalmente da un Amministratore/Liquidatore, deve contenere la seguente **dichiarazione di conformità resa dal soggetto che firma digitalmente il documento:**

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali previste dall' art. 76 del D.P.R.445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, dichiara che il presente documento è conforme all'originale trascritto nel libro delle deliberazioni delle assemblee o delle decisioni dei soci.



Bilancio presentato dal professionista incaricato

Bilancio

Il bilancio costituito da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa (ove richiesti), codificato esclusivamente in formato XBRL sulla base della tassonomia vigente, **firmato dal professionista incaricato** deve riportare, in calce alla nota integrativa XBRL, nel campo di testo libero denominato “Dichiarazione di conformità” contenuto nella sezione “Nota integrativa parte finale”, la seguente dichiarazione:

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della L. 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale».

....In alternativa

Il bilancio in formato file *xbml* può essere sottoscritto digitalmente da un amministratore e **non necessita di alcuna dichiarazione.**

...segue: bilancio presentato dal professionista incaricato

Gli allegati (differenti dal verbale di approvazione)

possono essere presentati nella forma di duplicato di originale informatico in formato PDF/A, sottoscritti digitalmente dagli originari sottoscrittori. In tal caso non necessitano di alcuna dichiarazione di conformità;

oppure

copia informatica in PDF/A del documento prodotto con programma di videoscrittura (ad es. Microsoft-Word; Open Office-Writer; etc.), che riproduce il contenuto del documento originale informatico, firmato digitalmente dal commercialista con l'aggiunta in calce della seguente dichiarazione:

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della L. 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società;

oppure

copia per immagine su supporto informatico di originale analogico (cartaceo), con firme autografe, in formato PDF/A, firmato digitalmente dal professionista incaricato che necessita della seguente dichiarazione:

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della L. 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società”.



....segue: bilancio presentato dal professionista incaricato

Gli allegati: verbale di approvazione del bilancio

il verbale di approvazione, in formato PDF/A, sottoscritto digitalmente dal professionista incaricato, deve contenere la seguente **dichiarazione di conformità resa dal soggetto che firma digitalmente il documento:**

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali previste dall' art. 76 del D.P.R.445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, dichiara che il presente documento è conforme all'originale trascritto nel libro delle deliberazioni delle assemblee o delle decisioni dei soci.



Mancata approvazione del bilancio

La Legge non prevede il deposito del bilancio non approvato dall'assemblea dei soci (c.d. deposito «atipico»). Ciò, in quanto l'art. 2435 c.c. dispone che il bilancio deve essere depositato nel Registro entro 30 giorni **dalla sua approvazione** ed al bilancio stesso deve essere allegato il verbale di approvazione.

Gli amministratori delle società di capitali hanno l'obbligo di convocare i soci almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio da loro predisposto.

L'organo amministrativo che non predispone il progetto di bilancio annuale e, conseguentemente, non convoca l'assemblea dei soci, si espone ad un'azione di responsabilità promuovibile da parte della società stessa e dei creditori sociali.

La mancata convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio per cause indipendenti dalla volontà dei soci espone certamente l'organo amministrativo alle sanzioni amministrative previste dall'art. 2631, comma 1 c.c..La mancata approvazione del bilancio potrebbe non essere causata dall'inerzia dell'organo gestorio, bensì dalla volontà degli stessi soci.

Si rammenta al riguardo che qualora **la mancata approvazione del bilancio dipenda dalla protratta impossibilità di funzionamento o di inattività dell'assemblea, si determina una causa di scioglimento della società stessa**, ai sensi dell'art. 2484 c.c., che, una volta accertata dall'organo amministrativo, dovrà essere comunicata a cura dello stesso per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Comunicazione dell'elenco soci

Le Società per Azioni, le Società in Accomandita per Azioni e le Società Consortili per Azioni, che sono tenute a depositare l'elenco soci alla data di approvazione del bilancio, dovranno allegare al modello B **il modello S**, con l'eventuale indicazione delle azioni possedute da ciascuno di essi, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle partecipazioni medesime

In particolare:

a) **CONFERMA ELENCO SOCI**

qualora non ci siano variazioni dovute a trasferimenti di azioni o aumento/riduzione del capitale sociale ovvero altre operazioni sulle azioni, occorre riconfermare l'elenco soci dell'esercizio precedente selezionando l'apposito «flag» della modulistica;

b) **TRASFERIMENTI DI AZIONI**

in caso di trasferimenti di azioni delle S.p.A. a vario titolo (ad es: compravendita/fusione/scissione/pegno/ usufrutto, etc.) occorre depositare l'elenco soci aggiornato e compilare la sezione denominata «indicazione analitica dei trasferimenti», dando evidenza dei passaggi di azioni intervenuti tra la data di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio e quella di approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente.



Deposito dell'elenco soci delle S.r.l. e delle S.c.ar.l. nel bilancio d'esercizio

Si rammenta che per le Società a responsabilità limitata (S.r.l.) e per le Società Consortili a responsabilità limitata (S.c.ar.l.) non è più ammesso, in occasione della presentazione del bilancio d'esercizio, il deposito dell'elenco soci ai sensi dell'art. 16 comma 12 *octies* del D.L. n. 185/2008 convertito in L. n. 2/2009.



Rettifica del deposito dell'elenco soci

Nel caso in cui si renda necessario correggere errori relativi alla comunicazione dell'elenco soci, si dovrà procedere al solo deposito dell'elenco soci senza allegare alcun atto.

Il nuovo deposito va effettuato con il solo modello S, indicando nel modello XX-Note della distinta di presentazione della domanda i motivi della rettifica e gli estremi della pratica da rettificare.

Il deposito è soggetto al pagamento dei seguenti importi:

Diritti di segreteria euro 30,00

Imposta di bollo euro 65,00



Sanzioni

Attenzione!

Il bilancio di esercizio e l'elenco dei soci (limitatamente alle forme giuridiche previste), ai sensi dell'art 2435, comma 1 e 2 c.c., devono essere depositati nel registro delle imprese **entro 30 giorni dall'approvazione**.

Si chiede di prestare la massima attenzione **al rispetto del predetto termine**, in quanto, in caso di ritardato deposito, ciascun amministratore è tenuto a corrispondere le seguenti sanzioni:

- Per i bilanci depositati entro 30 giorni successivi alla scadenza dei termini: **91,56 euro;**
- Per i bilanci depositati oltre 30 giorni successivi alla scadenza dei termini: **274,66 euro;**
- Per gli elenchi soci depositati entro 30 giorni successivi alla scadenza dei termini: **68,66 euro;**
- Per gli elenchi soci depositati oltre 30 giorni successivi alla scadenza dei termini: **206,00 euro.**

Assistenza nel deposito dei bilanci d'esercizio

- ❖ Per informazioni e chiarimenti relativi all'istruttoria e allo stato di avanzamento della domanda trasmessa, è possibile inoltrare un messaggio di posta elettronica alla seguente casella: depositobilanci@rm.camcom.it;
- ❖ Le richieste di informazioni o l'invio di comunicazioni trasmesse tramite diario messaggi di una pratica non ancora istruita non possono essere acquisite se non in seguito ad una richiesta di correzione da parte dell'operatore camerale;
- ❖ Si rammenta che, per sollecitare l'evasione di una domanda di deposito di bilancio, è necessario utilizzare l'apposito *form* disponibile al seguente link: https://www.rm.camcom.it/pagina1042_sollecito-evasione-pratiche-telematiche.html